

Stefano Battistoni


Registrazione fatta il 16/05/2023

650 serie 3



Approvato in assemblea straordinaria 8/1/2020

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici della Toscana APS"

Aderente all'ANGSA, Associazione Nazionale Persone con Autismo,
Rete associativa del Terzo Settore

Articolo 1 Natura Giuridica

L'Associazione "ANGSA Toscana APS" è un Ente del terzo settore senza personalità giuridica ai sensi dell'art.36 e seguenti del codice civile ed è un Ente non commerciale, senza fini di lucro, in ottemperanza con i disposti normativi di cui agli artt. 76 e 87 della Costituzione, ed ai sensi del D.Lgs n° 117 del 03.07.2017 e loro successive integrazioni modificazioni e relativi decreti attuativi delle leggi e regolamenti regionali che ne danno o ne daranno attuazione e nel rispetto delle ulteriori norme vigenti in materia;

2. è una organizzazione democratica di persone, apartitica e non confessionale che sorge per volontà di cittadini, i quali condividendo i principi di una corretta etica del rapporto sociale ed aggregativo, integrano in comune la propria personalità, promuovono tutte quelle attività culturali ed artistiche, nel campo della promozione sociale e/o assistenziale, turistiche, ricreative e di formazione extrascolastica della persona che ritengono utili alla costituzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell'educazione permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà. Al centro di tutto stanno la promozione della persona e i suoi valori, cui tutte le varie attività devono conformarsi;

3. è un ente originato dalla "Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici sezione regionale della Toscana" costituitasi in Lucca in data 9 Novembre 2001 quale Organizzazione di volontariato che ha recepito quanto previsto dalla riforma del terzo settore con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci riunitasi in data 28 Dicembre 2018 ed ha approvato la sua trasformazione in Ente del terzo Settore mediante costituzione di Associazione di Promozione Sociale e stesura del presente Statuto conforme al D.Lgs. 117/2017 e agli atti conseguenti.

Articolo 2 Denominazione, sede e durata

a) E' costituita un'Associazione denominata "Associazione Nazionale di Promozione Sociale Genitori Soggetti Autistici della Toscana e più brevemente "ANGSA-Toscana A.P.S. qui di seguito anche definita come "Associazione".

b) L'Associazione ha sede in LUCCA.

c) Nell'ambito del Comune la sede potrà essere trasferita senza che questo costituisca modifica statutaria; diversamente nel caso di trasferimento della sede al di fuori del Comune sopra indicato.

d) Esclusivamente ai fini dell'identificazione temporanea per l'iscrizione nei pubblici Uffici si identifica l'indirizzo di Lucca - Via Fiorentini, n. 25

e) L'Associazione avrà sedi operative in :

1) Lucca- Via Fiorentini 25,

2) San Giuliano Terme- Via Simonelli 18/A.

f) Il Consiglio Direttivo può, all'occorrenza, procedere all'istituzione di sedi secondarie nell'ambito della Regione Toscana.

g) La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 28 del presente statuto

Articolo 3. Scopo e Finalità

Finalità

L'Associazione si propone di esercitare in via esclusiva o principale i seguenti scopi senza intento di lucro, ma bensì con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

a. difendere i diritti e le pari opportunità delle persone con autismo e delle loro famiglie, migliorare la loro qualità della vita, riferendosi alla Carta dei Diritti presentata dall'Associazione Internazionale Autisme Europe e adottata dal Parlamento Europeo nel maggio 1996 e alla Convenzione ONU sui Diritti delle persone con Disabilità ratificata dal Parlamento Italiano con la legge n.18 del 3 Marzo 2009;

b. promuovere e favorire l'autonomia, le capacità e il protagonismo delle persone con autismo, promuovere la partecipazione, la collaborazione e l'associazione delle persone con autismo, dei familiari e delle persone che si occupano di autismo per raggiungere una piena inclusione.

L'**Autismo** è una condizione neurologica e una disabilità dello sviluppo che dura tutta la vita. L'autismo influisce sul modo in cui una persona comunica e si rapporta con le altre persone e può manifestarsi con ristretti e ripetitivi modelli di comportamento, attività e interessi. Le persone con autismo hanno un'esperienza del mondo che la circonda peculiare. In alcuni casi le persone con autismo sentono l'essere autistici come un aspetto fondamentale della loro identità. Si parla di Disturbi dello Spettro Autistico perché le condizioni variano molto tra i diversi individui che richiedono gradi diversi di supporto. Molto spesso le persone con autismo richiedono un livello elevato di supporto per la loro formazione e vita quotidiana, mentre altre persone richiedono un livello inferiore di aiuto. L'ANGSA fa riferimento alle definizioni di autismo e disabilità formulata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006), delle classificazioni internazionali Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) e International Classification of Diseases and Disorders (ICD) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e al *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM) della Società Psichiatrica Americana e ritiene ormai accertato che i Disturbi dello Spettro Autistico siano conseguenza di una disfunzione cerebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica.

La **visione** dell'Associazione "ANGSA Toscana APS", aderente all'ANGSA Rete Associativa del Terzo Settore, è la seguente:

1. costruire una società inclusiva in cui ogni persona con autismo passa esprimersi e avere relazioni significative, perseguire in autonomia una vita il più possibile indipendente e in cui i suoi diritti siano garantiti come la sua qualità della vita.

2. I **valori** che ispirano l'azione dell'Associazione "ANGSA Toscana APS" fanno riferimento sia alle qualità delle persone con autismo sia a quelle che devono distinguere le persone che gli sono vicino, tra queste:

2.1. **Tenacia.** Le persone con autismo sono molto determinate, a volte ostinate, nell'ottenere quello che preferiscono. Lo sono anche le persone che gli sono vicine, sanno di doversi confrontare con questa perseveranza e caparietà, sviluppandone altrettanta. Per questo l'ANGSA è tenace e paziente, determinata e ragionevole nel raggiungere i suoi obiettivi.

2.2. **Rispetto delle diversità.** L'essere autistici comporta osservare e rapportarsi con il mondo in modo originale e caratteristico, per questo chi si confronta con le persone con autismo deve esser capace di comprendere, misurarsi e accettare questa diversità. Per questo l'ANGSA rispetta questa come ogni diversità e mira ad abbattere ogni discriminazione e pregiudizio nei confronti di gruppi e persone per la loro differenza.

2.3. **Importanza della conoscenza e della ricerca scientifica.** Le origini e le cause del Disturbo dello Spettro Autistico non sono ancora del tutto chiarite e per anni, intorno alle numerose incertezze

e punti interrogativi, sono emerse ipotesi e congetture che, per esempio, colpevolizzavano le mamme o i genitori costituendo un ostacolo sia alla loro comprensione che ad un intervento adeguato o all'inclusione sociale. Per questo ANGSA crede sia fondamentale la ricerca scientifica e gli interventi fondati su prove di efficacia (evidence-based).

2.4. Partecipazione. Spesso le persone con autismo non riescono ad esprimersi verbalmente o pienamente, per anni i familiari delle persone con autismo, come per quelle con disabilità, hanno dovuto subire politiche e interventi sanitari senza poter esprimere il patrimonio di bisogni e conoscenze che avevano sviluppato. Per questo l'ANGSA ritiene fondamentale garantire il coinvolgimento e la partecipazione delle persone con autismo e dei loro familiari in tutte le questioni che li riguardano. Nulla su di noi senza di noi.

I detti scopi sono perseguiti mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- **a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;**
- **b) interventi e prestazioni sanitarie;**
- **prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, e successive modificazioni**

L'assistenza socio-sanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Le regioni disciplinano le modalità ed i criteri di definizione dei progetti assistenziali personalizzati. Le prestazioni socio-sanitarie di cui all'art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni sono definite tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento assistenziale, nonché la sua durata. Ai fini della determinazione della natura del bisogno si tiene conto degli aspetti inerenti a funzioni psicofisiche; natura delle attività del soggetto e relative limitazioni; modalità di partecipazione alla vita sociale; fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta al bisogno e nel suo superamento.

--- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse di cui al presente articolo; ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'Associazione "ANGSA Toscana APS" opera ai sensi dell'art 35 c. 1 del d.Lgs 117/2017; le cariche sociali sono gratuite. L'Associazione "ANGSA Toscana APS" stabilisce rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni di Terzo settore o scientifiche allo scopo di raggiungere la propria missione, favorisce la nascita di reti e organizzazioni per particolari ambiti di intervento, coerenti alle proprie finalità. Stabilisce rapporti di collaborazione e di rete con associazioni italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi. Può sottoscrivere rapporti di collaborazione, intese o convenzioni con enti di Terzo Settore, istituzioni, privati, per specifiche attività.

ARTICOLO 4 Attività istituzionali e Oggetto Sociale

1. **Attività Istituzionale:** L'Associazione "ANGSA Toscana APS" è costituita per promuovere i diritti umani e civili delle persone con autismo e con disturbi generalizzati dello sviluppo affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità attraverso la diagnosi e l'intervento precoce, l'inclusione scolastica e l'educazione specializzata, la presa in carico e l'intervento socio-sanitario, l'inclusione lavorativa, l'informazione e la consapevolezza, la ricerca scientifica, una vita autonoma "Dopo di noi". L'Associazione quindi esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dal corrente articolo del presente statuto: a. Attività di interesse generale; b. Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale; c. Attività di raccolta fondi. 2. **Attività di interesse generale:** A titolo esemplificativo ma non esaustivo l'associazione si propone di intervenire per assicurare: a. **Diagnosi e intervento precoce** □ Promuovere attività e campagne rivolte a realizzare una diagnosi precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico. □ Sostenere e diffondere l'informazione tra il personale medico, della scuola e dell'assistenza per riconoscere i segnali precoci dell'autismo. □ Stimolare le amministrazioni pubbliche perché realizzino interventi e la "presa in carico" il più possibile tempestiva e adeguato nei primi anni di vita. b. **Inclusione scolastica** □ Promuovere l'inclusione scolastica attraverso interventi competenti e costanti, l'adozione di un piano individualizzato e il legame con gli altri interventi sociali e sanitari così come previsto dalle normative. □ Creare un collegamento tra le famiglie e valorizzarne le potenzialità terapeutiche ed il valore essenziale, come primaria componente educativa. c. **Presa in carico e intervento socio-sanitario** □ Ottenere una tempestiva, coordinata e multidisciplinare "presa in carico" delle persone con autismo, la realizzazione del progetto individuale e la costruzione di una rete di servizi fondata sulle più avanzate conoscenze scientifiche. □ Coordina, sostiene, incentiva e promuove la nascita di strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto; strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone con autismo. □ Stabilisce rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura ecc.) e privati o enti di terzo settore aventi analoghe finalità al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro. d. **Inclusione lavorativa** □ Promuove l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso il percorso di "presa in carico". □ Sostenere e diffondere l'informazione sulle possibilità e la normative per inserimento lavorativo delle persone con autismo e con disabilità. □ Stabilisce rapporti di collaborazione con gli enti pubblici, imprese e enti di terzo settore al fine di promuovere attività lavorative che includano persone con autismo. e. **Informazione e consapevolezza** □ Sostenere e promuovere attività di informazione e comunicazione per aumentare la conoscenza dell'autismo □ Promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, dell'autonomia e della vita indipendente delle persone con autismo □ Promuove la diffusione di informazioni e competenze specifiche tra ricercatori e operatori sociosanitari ed educativi mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze scientifiche. □ Superare la stigmatizzazione e la discriminazione associata all'autismo che costituiscono il sostanziale ostacolo all'inclusione e alla qualità della vita delle persone con autismo. □ Proporre alle famiglie ogni utile informazione anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità. f. **Ricerca scientifica** □ Sostenere, stimolare e orientare la ricerca scientifica verso studi sull'autismo, le sue cause ed i possibili rimedi. □ Collaborare con società e équipe scientifiche per includere l'esperienza delle persone con autismo e dei loro familiari nella definizione delle linee di ricerca, degli obiettivi e dei risultati. □ Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società. g. **Diritto ad un progetto di vita indipendente e al "Dopo di noi"** □ Promuovere e prevedere gli interventi necessari a garantire i diritti alle persone con autismo quando le stesse né i

loro familiari di tutelarne i diritti, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare. □ Stabilisce rapporti di collaborazione con gli enti pubblici, imprese e enti di terzo settore al fine di promuovere la realizzazione di progetti e strutture che garantiscano una vita indipendente aperta alla società delle persone con autismo. □ Prevenire e contrastare ogni fenomeno di discriminazione, segregazione e maltrattamento nei confronti delle persone con autismo nei luoghi dove vivono e lavorano. 3. **Attività Istituzionale:** L'associazione nel perseguimento del suo oggetto può inoltre: a. richiedere finanziamenti e contributi, nonché stipulare convenzioni e/o accordi con Enti pubblici e privati. b. Partecipare con altre associazioni del Terzo Settore trasferendo temporaneamente alle stesse, anche a titolo oneroso, strumentalità o conoscenze gestionali/organizzative c. acquistare beni mobili e immobili; d. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali; e. svolgere ogni altra attività riferita all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento alla possibilità di editare e/o redigere e/o vendere libri, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute che per la loro natura o contenuto siano in qual modo attinenti o riferibili al perseguimento del proprio scopo sociale f. analizzare i bisogni socio-assistenziali ed educativi presenti nel territorio; elaborare progetti di intervento rivolti all'educazione, e/o abilitazione di tutti quei soggetti con caratteristiche psico-fisiche particolarmente invalidanti; g. accogliere presso la propria struttura studenti che faranno richiesta per l'attuazione di progetti di cui alla nuova alternanza scuola-lavoro come disciplinata dai commi 33 ai commi 43 della legge 107/2015, applicando così il disposto di cui agli artt. 55 e 56 della legge 117/2017 e al fine di realizzare una modalità didattica innovativa, che attraverso l'esperienza pratica che aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini degli studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in un futuro lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi in linea con il principio della scuola aperta. h. Sostenere, stimolare collaborare con 'equipe' scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi sulla sindrome dell'autismo, le sue cause ed i possibili rimedi; i. Promuovere la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica, di genitori ed operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD-10 e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze. 4. **Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale:** Le attività strumentali e secondarie rispetto all'attività principale di cui sopra, che potranno essere attuate nei limiti di cui all'art 6 del D.Lgs 117/2017 e suoi decreti attuativi, saranno:

a. Produrre, divulgare e promuovere testi e rappresentazioni musicali, di teatro, monologhi, concerti, letture di testi e di poesie, performance, cinema, video, creazioni multimediali ed arti musicali, figurative e letterarie; b. Istituire e gestire anche con altri Enti del terzo Settore corsi di formazione, rivolti ai tecnici e agli operatori, teorici e pratici a tutti i livelli organizzando servizi per scuole di ogni grado, nonché corsi scolastici e prescolastici, per docenti, studenti, lavoratori, ecc; c. svolgere corsi di aggiornamento e di perfezionamento culturale e professionale; d. organizzare gruppi di lavoro, anche a livello scientifico, educativi e culturali in genere; e. promuovere viaggi e scambi culturali con l'estero; f. predisporre centri di documentazione, a servizio degli associati e dei cittadini, nonché formare un efficiente servizio di pubblica lettura per tutti coloro che sono interessati ad attività di studi e ricerca; g. provvedere all'acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi ed attrezzature teatrali e cinematografiche, materiale vario di interesse culturale a beneficio degli associati e di tutti gli interessati; h. svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d'arte, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali in ambito regionale, nazionale ed estero. i. favorire la nascita, di enti e gruppi, che anche per singoli settori si propongono scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all'Associazione; j. promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni

genere nonché di pubblicazioni periodiche; pubblicare inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi e bibliografie. 5. **Attività di raccolta fondi:** Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi, viene meglio descritta e disciplinata nel successivo Capitolo VI all'art. 36 del presente Statuto. a. Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali. b. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente articolo ad eccezione di quelle secondarie e strumentali di cui al presente articolo e di quelle previste dal Codice del terzo settore.

Articolo 5 Soci

a) Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, uomini e donne, che accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno (se eventualmente istituito), che condividano gli scopi dell'Associazione, che usufruiscano delle attività e che si impegnino a dedicare, quali volontari, una parte del loro tempo per il raggiungimento delle finalità stesse. b) Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione anche altri Enti Associativi del Terzo Settore di Promozione Sociale purché il loro numero non sia superiore al 5% (cinque per cento) delle persone fisiche associate. E' Ammessa anche l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore, a condizione che il loro numero non sia superiore al 25% (venticinque per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale. c) L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) o altro organo sociale da questi indicato. d) L'istanza di ammissione all'Associazione deve essere presentata con domanda scritta del richiedente ovvero: • nel caso di minore, di un genitore o da chi ne esercita la potestà genitoriale; • nel caso di adulto sotto tutela, del tutore o amministratore di sostegno • nel Caso di Ente Associativo da parte del Presidente/Legale Rappresentante pro tempore debitamente autorizzato con specifica delibera di Consiglio o Assemblea. Nella domanda il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge vigenti (L. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016) tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. e) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. La deliberazione favorevole è comunicata all'interessato secondo le modalità ritenute opportune da parte del Consiglio Direttivo ed annotata nel libro degli associati. f) In caso di provvedimento di diniego lo stesso va motivato entro 60 giorni e deve essere comunicato all'interessato. g) Contro ogni provvedimento di rigetto della domanda di adesione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, nel quale chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea che dovrà deliberare sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. h) All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo e comunicata in sede di bilancio dell'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti emanati. i) I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i soli soci aderenti all'Associazione da almeno tre mesi, maggiorenni e che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa. k) L'appartenenza è a tempo indeterminato ma va riconfermata all'inizio di ogni anno sociale mediante il versamento della quota di adesione al sodalizio. Non è ammessa la figura del socio temporaneo e la quota associativa è intrasmissibile sia

per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, sia a causa di morte .j) Sono identificate le seguenti tipologie di soci: **Soci fondatori**: coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo. Essi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata al pagamento della quota sociale. Sono completamente equiparati ai **Soci ordinari**, la sola distinzione è data dal non aver chiesto la qualifica di socio al **Consiglio Direttivo** ancora inesistente. **Soci ordinari**: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero di soci ordinari è illimitato. **Soci sostenitori**: i soci sostenitori sono completamente equiparati ai soci ordinari, la sola distinzione è data dalla quota associativa che può essere fino a cinque volte superiore a quella dei soci ordinari. **Soci onorari**: quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri soci. I Soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. Con riferimento alle categorie su menzionate si specifica in dettaglio la possibilità che i Soci possano prestare gratuitamente la propria opera ed in tal caso si qualificano come Volontari **volontari**: il socio volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione nel perseguire le finalità di cui al precedente art 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo e secondo quanto previsto dall'art. 17 del codice del terzo settore. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.-La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. L'Associazione, avvalendosi di volontari nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, di essi dovrà tenere un apposito registro ed è altresì obbligata ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. m) I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci ovvero nei maggiori tempi definiti dal Consiglio Direttivo. L'ammontare della quota annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo e comunicata all'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio. n) La perdita della qualifica di socio avviene in seguito a recesso/dimissioni, esclusione/radiazione, decesso, scioglimento dell'Associazione o per morosità protratta per oltre 3 mesi dalla data di rinnovo annuale del sodalizio ovvero come meglio previsto al successivo art 6.

Articolo 6 Diritti dei soci

a) Come già espresso e precisato al precedente punto 3 tutti i soci hanno uguali diritti ed obblighi verso l'Associazione e: ☐ *al momento dell'ammissione* : godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché al diritto all'elettorato passivo; ☐ *dopo almeno tre mesi dall'iscrizione*: godono del diritto dell'elettorato attivo. b) Per i Soci minorenni tali diritti verranno automaticamente acquisiti alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età e purché iscritti da almeno 3 mesi. c) Per salvaguardare i diritti dei Soci minorenni stessi nelle Assemblee la loro presenza ed il diritto di voto saranno esercitati dai Soggetti che hanno presentato l'istanza di cui al precedente art 4 d) L'Associazione è quindi espressamente caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative , dalle prestazioni volontarie fornite dagli

associati e dall'obbligatorietà del rendiconto. Potrà in ogni caso anche erogare compensi per attività di lavoro in base alle indicazioni prese dal Consiglio di Amministrazione e) Al socio maggiorenne è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno della Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 13. f) La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento ove istituito. g) I soci possono aderire a più sezioni, se istituite, a seconda dell'attività che vogliono praticare

Articolo 7 Decadenza dei soci

a) I soci cessano di appartenere alla Associazione nei seguenti casi: • recesso/dimissione volontaria manifestata dal Socio con atto formale ed ha effetto dalla data di iscrizione a libro Soci; • morosità della quota associativa o del contributo integrativo: o protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto ovvero oltre tre mesi dalla scadenza dell'esercizio sociale precedente; • radiazione/esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette gravi azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. • scioglimento della Associazione ai sensi dell'art. 26 del presente statuto. • decesso del socio stesso. b) Il provvedimento di radiazione/esclusione di cui alla precedente comma assunto dal consiglio direttivo deve essere comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla sua adozione. Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni. Il provvedimento di espulsione assunto dal consiglio direttivo è deliberato in via definitiva dall'assemblea ordinaria nella prima riunione utile. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea ed ha effetto dalla data di iscrizione a libro Soci. c) L'associato radiato/escluso con la ratifica di delibera assembleare non può essere più ammesso. d) L'esclusione per morosità viene accertata con verbale del Consiglio Direttivo e riportata sul Libro dei Soci senza ulteriori comunicazioni al Socio inadempiente. e) I soci che abbiano esercitato il diritto di recesso od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8 Organi

a) Sono organi sociali dell'Associazione:
1) l'Assemblea dei soci;
2) l'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo;
b) Tutte le cariche sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

Articolo 9 Funzionamento dell'assemblea

a) L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. b) La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria dei Soci potrà essere altresì convocata su richiesta, presentata al Consiglio Direttivo, sottoscritta da almeno il 10% dei Soci aventi il diritto di voto, in regola con il versamento della quota annuale di adesione al sodalizio. Nella richiesta dovranno essere esplicitati gli argomenti da proporre all'Ordine del Giorno. Il Consiglio Direttivo dovrà dar corso alla richiesta, così formalizzata entro e non oltre i 45 giorni dal ricevimento della stessa. c) La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Permangono gli obblighi e le formalità in capo al Consiglio Direttivo come sopra identificate. d) L'assemblea

dovrà essere convocata presso la sede della Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. e) Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. f) L'assemblea nomina un segretario in apertura della riunione. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con eventuale funzione di scrutatore, i candidati alle medesime cariche. g) L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio. h) Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. i) Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai tre scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione. I verbali delle delibere Assembleari, così come il Bilancio d'esercizio annuale, comunque dovranno essere affissi alla bacheca sociale o sul sito internet dell'Associazione per almeno 60 giorni dalla data della riunione affinché vi sia la massima informativa per i Soci e per i Terzi eventualmente interessati. j) Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2532 secondo comma, del Codice Civile e normalmente sono deliberate per alzata di mano ma possono essere, a richiesta dell'assemblea, effettuate per chiamata individuale o a scrutinio segreto. In tale ultima ipotesi l'Assemblea provvederà a nominare, tra i presenti, tre scrutatori che tra loro eleggeranno un Presidente. Il verbale dello scrutinio sarà riportato dal Presidente della riunione nel verbale della stessa.

Articolo 10 Diritti di partecipazione

a) Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione i soli soci, maggiorenni, in regola con il versamento della quota annua o dei contributi integrativi deliberati e richiesti dal Consiglio Direttivo (di cui al precedente art 4 lett. i, art 4 lett. m, art 5 lett. f) e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Gli Enti associati potranno partecipare tramite il Legale Rappresentante o tramite altra persona debitamente delegata. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. I minorenni saranno rappresentati nelle Assemblee, per le quali il Consiglio Direttivo ha deliberato e disciplinato quanto previsto al precedente art. 5 lett. c, esclusivamente per tramite del Soggetto che ha presentato l'istanza di adesione di cui al precedente art 4 lett d). b) Viene espressamente vietata una ripartizione dei voti in base al gettito contributivo e, quindi, si ribadisce il principio del voto singolo richiamato dal TUIR art 148 c. 8 lett. e) riprendendo il criterio indicato all'articolo 2532 c. 2 del Codice Civile. c) Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, altri associati. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'Associazione registra un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se registra un numero di associati pari o superiore a cinquecento. d) Agli associati che siano Enti del Terzo settore è attribuito un voto ogni 30 dei loro associati o aderenti ma comunque sino ad un massimo di cinque. e) Si applicano l'art 2372 comma 4 e 5 e l'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibili. f) Nelle deliberazioni che sono riferite direttamente o indirettamente o che contengono nell'ordine del giorno argomenti che riguardano: l'approvazione del bilancio, l'approvazione del regolamento interno la nomina o la revoca e le responsabilità di uno o più amministratori, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Articolo 11 Competenze Inderogabili dell'Assemblea

a) Sono inderogabilmente competenza dell'assemblea: I. la nomina e revoca i componenti degli organi sociali; II. la nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; III. l'istituzione, quando ritenuto opportuno, del Comitato Tecnico/Scientifico e del Collegio dei Probiviri, con l'approvazione del regolamento interno su proposta del Consiglio Direttivo come indicato al successivo art 17 lett d); IV. l'approvazione del regolamento interno su proposta del

Consiglio Direttivo come indicato al successivo art 17 lett d); V. l'approvazione del bilancio; VI. la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; VII. la delibera sull'esclusione degli associati, VIII. la delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; IX. l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; X. la delibera dello scioglimento, della trasformazione, della fusione o della scissione dell'Associazione; XI. la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 12 Modalità specifiche per l'Assemblea Ordinaria

a) La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno sette giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede della Associazione ovvero con qualsiasi altro strumento idoneo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: e-mail, lettera raccomandata, pubblicazione sui quotidiani locali etc.). b) Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. c) L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. d) Qualora particolari condizioni lo richiedano, la convocazione dell'assemblea, di cui alla precedente lett. c) del presente articolo, può avvenire entro ulteriori 60 giorni previa specifica delibera motivata assunta da parte del Consiglio Direttivo. La motivazione dovrà essere comunicata all'Assemblea dei Soci. e) Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi della Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 10. f) Ad esclusiva discrezione del Consiglio Direttivo, per particolari argomenti posti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria la cui trattazione riveste evidente rilevanza per la vita associativa sarà ammessa, ai fini della determinazione delle presenze per i "quorum deliberativi" di cui al successivo art 12, anche la consultazione a mezzo di posta elettronica ordinaria (e-mail). Il Socio che non potrà essere presente personalmente alle assemblee convocate dall'Associazione, potrà esprimere il proprio voto anche manifestando la propria volontà con indicazioni scritte che dovranno essere trasmesse dal Socio stesso a mezzo di e-mail presso la casella di posta specificatamente identificata, entro le 24 ore antecedenti la data fissata per la riunione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 13 Modalità specifiche per l'Assemblea Straordinaria

a) L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede della Associazione ovvero con qualsiasi altro strumento idoneo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: e-mail, lettera raccomandata, pubblicazione sui quotidiani locali etc.). b) Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. c) L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento trasformazione, fusione o scissione della Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 14 Validità delle delibere assembleari

a) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. b) L'Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, che non potrà essere convocata prima delle 24 ore successive alla prima convocazione sarà validamente costituita

qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in regola con il versamento della quota associativa. c) Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, l'Assemblea Straordinaria sia in prima che in seconda convocazione per deliberare la modifica dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto dell'Associazione occorre la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole di almeno della maggioranza dei presenti in regola con il versamento della quota associativa; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei presenti in regola con il versamento della quota associativa.

Articolo 15 Consiglio Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la conduzione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed è composto da un numero da 3 a 7 (sette) componenti denominati consiglieri/Amministratori. Il loro numero è determinato dall'Assemblea dei Soci e sono nominati dall'Assemblea stessa. b) La maggioranza degli Amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra le persone indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. c) Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario -Tesoriere. Sono previste le seguenti cariche: il Presidente che rappresenta l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni; il Vice Presidente, che interviene in rappresentanza dell'Ente ed in sostituzione del Presidente nel caso di prolungato materiale impedimento di questi o su sua delega; il Segretario a cui competono le attribuzioni che vengono assegnate all'inizio del mandato (verbalizzazione, attuazione di pratiche burocratiche, ecc.) e riguardano la parte burocratica dell'Associazione; il Tesoriere che cura la situazione finanziaria dell'Associazione e rende conto ogni volta che viene richiesto dal Consiglio Direttivo e dalla Assemblea dei soci. Le cariche di Vice-presidente, Segretario e/o Tesoriere possono essere cumulate anche sin capo ad un solo soggetto; ciò in base alle esigenze dell'Associazione ed alle disponibilità dei singoli incaricati. d) Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. e) Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte di altri Enti del Terzo Settore nazionali o locali a radiazioni o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. f) Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. g) Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. h) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. i) Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo. j) Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile. k) Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Articolo 16 Dimissioni

a) Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro: 1) del primo dell'elenco delle Persone Fisiche, votate dall'Assemblea dei Soci in sede di nomina del Consiglio Direttivo, ma non eletto; b) Ove non vi siano candidati il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti. c) Nel caso di dimissioni o impedimento non temporaneo del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. d) Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 17 Convocazione del Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. b) Alle riunioni dovranno essere convocati i coordinatori delle varie sezioni autonome, se istituite, ogni qualvolta all'ordine del giorno vi siano argomenti che riguardano l'attività da queste gestita.

Articolo 18 Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci come da precedente art 4 lett c) e deliberare sull'esclusione dei Soci morosi come da precedente art 6 lett d); b) stabilire l'ammontare della quota annuale e comunicarli all'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio come da precedenti art 4 lett m) e art 5 lett f); c) perseguire le finalità previste dallo statuto, curare l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'Assemblea dei soci e di quelle approvate; d) compilare il regolamento interno e redigere gli eventuali regolamenti relativi all'attività sociale, quando richiesto da specifiche normative o dall'Assemblea dei Soci con delibera, da sottoporre all'Assemblea stessa per la sua approvazione; e) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea; f) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei precedenti artt. 11, 12 e 13; g) adottare i provvedimenti di radiazione come da precedente art 6, verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; h) designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi nell'ambito del proprio territorio e/o Enti o Organismi di coordinamento degli Enti del Terzo Settore sia nell'ambito locale, regionale o nazionale; i) designare i componenti del Comitato Tecnico/Scientifico quando questo è stato istituito con delibera dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 19 Il Presidente

a) Il Presidente dirige la Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. b) Al Presidente spetta: □ la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio; □ la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei soci; □ la competenza sull'inoltro degli

atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell'Associazione; ☐ la nomina del Presidente del Comitato Tecnico/Scientifico ove istituito.

Articolo 20 Il Vice-Presidente

a) Il Vice-Presidente, nel caso in cui venga nominato, sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 21

Il Segretario - Tesoriere

a) Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura gli adempimenti di carattere formale. b) Il Tesoriere cura l'amministrazione della Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. c) Il segretario ed il Tesoriere potranno avvalersi di collaboratori scelti, previa autorizzazione del Presidente, anche tra persone esterne dell'Associazione.

Art. 21 bis Organo di controllo e revisione dei conti

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Capitolo IV - Bilancio, Patrimonio e Risorse dell'Ente

Articolo -22 Il rendiconto o Bilancio ed i Libri Sociali

a) Come indicato al precedente art. 18, spetta al Consiglio Direttivo redigere il bilancio della Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. b) Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione delle entrate, dei proventi, delle uscite e dei costi dell'ente, e dalla relazione di missione nota integrativa e illustrativa delle poste di bilancio dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie completo, nel caso di attivazione del precedente art 21 , della relazione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico e deve informare

gli Associati ed i Terzi circa la complessiva situazione economico-finanziaria della Associazione. c) L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 nella nota integrativa o nella relazione al bilancio o nella relazione di missione d) Come indicato al precedente art. 12 lett c) e d) il Bilancio dovrà essere approvato entro 4 mesi dalla conclusione dell'esercizio sociale; qualora particolari condizioni lo richiedano, l'approvazione può avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. e) Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. f) Il Bilancio d'Esercizio, accompagnato dalla Relazione di Gestione e/o di Missione e , nel caso di attivazione del precedente art 21, comprensivo della relazione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione e messi a disposizione dei Soci almeno 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea dei Soci che dovrà deliberarne l'approvazione. g) Il Bilancio d'Esercizio, completo di tutti gli allegati, dovrà essere redatto nelle forme espressamente previste per legge e dovrà essere pubblicato annualmente ed aggiornato nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa cui eventualmente aderirà l'Associazione con evidenza degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. h) Il Bilancio d'Esercizio completo come indicato al precedente, punto f), dovrà essere comunicato entro 30 giorni , o nel diverso termine definito dalla normativa, agli Enti preposti ed al Registro Unico Nazionale del terzo Settore con le modalità e nei termini indicati dalle specifiche normative ove previste. i) Altresì la contabilità afferente al Bilancio eventualmente sarà messa a disposizione dei Soci che ne richiedessero la visione. In questo caso il Comitato Direttivo darà indicazione perché, entro 7 giorni, tutti i documenti necessari siano depositati presso gli Uffici Amministrativi dell'Associazione o presso professionista di fiducia dell'Ente. I Soci potranno prenderne visione ma non potranno asportare alcun documento sociale. j) Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente. k) La verifica da parte dei Soci, per il controllo della gestione , potrà essere effettuata anche nel corso dell'anno solamente su esplicita richiesta sottoscritta da almeno il 33% dei Soci aventi il diritto di voto, in regola con il versamento della quota annuale di adesione al sodalizio. Gli stessi richiedenti indicheranno, nella richiesta, tre delegati tra i firmatari, i quali potranno anche avvalersi della collaborazione di un professionista qualificato, che saranno preposti alle attività di controllo con le stesse modalità di cui al punto precedente fatto salvo che il Consiglio avrà a disposizione 30 giorni per mettere a disposizione tutti i documenti necessari presso gli Uffici Amministrativi dell'Associazione o presso professionista di fiducia dell'Ente. I documenti messi a disposizione saranno consultabili ma non potranno essere asportati dal loro luogo di conservazione A tale verifica potranno essere altresì presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati , il Presidente del Collegio dei Revisori e/o il Revisore Unico. l) Oltre le scritture contabili l'Associazione deve tenere: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. d) il libro dei Soci Volontari I libri di cui alle lettere a) e b) e d) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, terzo secondo le modalità previste al precedente punto i).

Articolo 23 Anno sociale

a) L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno. Esclusivamente il primo esercizio decorrerà dalla data di costituzione e si chiuderà il 31 Dicembre 2019.

Articolo 24 Patrimonio

a) I mezzi finanziari sono costituiti a. dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, e dai contributi degli associati, b. da lasciti, eredità, donazioni e legati, c. dai contributi di organismi internazionali, dell'Unione europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, e. da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, f. erogazioni liberali degli associati e di terzi; g. da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del codice del terzo settore nel rispetto dei limiti di legge e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. b) Il patrimonio è costituito inoltre dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione e dal fondo di riserva. c) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate, è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria di interesse generale per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. d) Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. e) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e comunque fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti di Promozione Sociale e/o del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale

Articolo 25 Pubbliche raccolte di Fondi e Risorse dell'Associazione

a) I mezzi finanziari possono essere altresì essere costituite dalle raccolte fondi e per tali si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. b) L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, e ispirandosi a verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore. c) L'Associazione in concomitanza delle raccolte pubbliche di fondi deve inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto ai sensi del precedente art 23, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto specifico redatto in conformità alla normativa, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a) del D.Lgs 117/2017. d) Per quanto attiene alle Risorse, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati

Capitolo V - Norme particolari, Liquidazione e norme transitorie finali

Articolo 26 Sezioni territoriali

a) L'assemblea, nella sessione ordinaria e quando ritenuto opportuno, potrà costituire delle sezioni territoriali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. b) Per tali sezioni nominerà un Responsabile, il quale dovrà riferire al Consiglio Direttivo in merito al proprio operato.

Articolo 27 Clausola compromissoria

a) Tutte le controversie insorgenti tra la Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale che giudicherà secondo equità. Le modalità di costituzione potranno essere identificate con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci ovvero, in mancanza di questo, saranno quelle previste dall'Ente di Promozione di appartenenza.

Articolo 28 Scioglimento

a) Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento della Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

Articolo 29 Norma transitoria e rimando alle disposizioni del Codice Civile

a) Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto previsto dal D.Lgs n° 117 del 03.07.2017 e sue successive modifiche e dal codice civile, in quanto compatibile.

13

Il Funzionario incaricato
Stefano BattistoniAGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Lucca

Registrazione fatta il 16/05/2023

A. 650 serie 3

Verbale n° 10

Il giorno 2 maggio 2023 ha fatto l'avvio la assemblea ordinaria dei soci alle ore 16, in seconda convocazione, nella sede della associazione. Sono presenti fisicamente e per delega complessivamente 15 soci.

Si pone all'ordine dell'ordine del giorno.

Viene presentata la modifica allo statuto volta ad eliminare la cooptazione (vedi art 16), si vota la modifica allo statuto ^{alla unanimità} e il nuovo statuto viene allegato al presente verbale. Il voto è unanime.

Viene presentato il rendiconto per l'anno 2022 e il bilancio di previsione 2023 vengono approvati all'unanimità.

Viene presentata la rendicontazione relativa al 5% rendicontazione anno finanziario 2020. Viene approvata.

Si decide che nell'anno in corso 2023 si affronti il tema della formazione del personale in collaborazione con auffs, e le iniziative di servizi di sostegno alla persona per le famiglie che lo richiedono. Si conclude alle 17:15.

Il segretario
Francesco Landini
Il presidente
Luciano Lelli
Sono allegati al presente verbale:

la lettera di convocazione della assemblea, le deleghe inviate dai soci, copia dello statuto da modificare, copia dello statuto modificato, il rendiconto per l'anno 2022, il bilancio preventivo 2023, il rendiconto anno finanziario 2020 relativo al contributo 5%.

Il segretario
Francesco Landini

Il presidente
Luciano Lelli

* Si precisa che l'adeguamento statutario sopra indicato si rende necessario ai fini dello adeguamento al codice del 3° settore e per la successiva iscrizione della nostra associazione nel RUNTS.

Francesco Landini

Luciano Lelli